Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **ROMA - Lunedì, 30 giugno 1930 - ANNO VIII** — **Numero 151**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita pressó la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma, n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova, via degli Archi Ponte Monumentale;** **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti a **tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'**On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1153.**

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1930, n. 858.

Modificazione del regime doganale dei prodotti dell'industria automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale dei prodotti dell'industria automobilistica per meglio adeguarlo alle condizioni della produzione interna;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le modificazioni che risultano dall'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

I dazi previsti dall'unita tabella per le parti staccate di autoveicoli, non nominate, greggie, di cui ai numeri *a* - 1 e *b* - 1 della voce 523, saranno ridotti rispettivamente a lire oro 55 e 45 per quintale, per importazioni che si effettueranno entro il 31 dicembre 1930, nei limiti di un contingente che sarà fissato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni.

Con lo stesso decreto saranno altresì determinate le norme e le condizioni per la ripartizione del suddetto contingente tra le fabbriche di automobili e per l'attuazione della concessione di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a introdurre nel repertorio doganale le disposizioni occorrenti per l'applicazione delle modificazioni stabilite dalla detta tabella.

Art. 4.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 122. — MANCINI.

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale: Dazio base	Dazio generale: Coefficiente di magg.	Dazio generale: Totale (in lire oro)
520	Autoveicoli con o senza carrozzeria da qualunque motore azionati:				
a)	per trasporto di persone:				
	1° pesanti fino a 700 chilogrammi	Q.le	300	—	300
	2° pesanti più di 700 fino a 1200 chilogrammi	»	400	—	400
	3° pesanti più di 1200 chilogrammi	»	440	—	440
b)	trattrici	»	140	—	140
c)	altri, compresi gli autoveicoli per usi industriali:				
	1° pesanti fino a 700 chilogrammi	»	300	—	300
	2° pesanti più di 700 fino a 1200 chilogrammi	»	400	—	400
	3° pesanti più di 1200 fino a 1800 chilogrammi	»	320	—	320
	4° pesanti più di 1800 chilogrammi	»	260	—	260

Note. — 1° Gli chassis non carrozzati che non presentino caratteristiche tali da farli ritenere di uso esclusivo per il trasporto di merci o per altro uso industriale debbono essere compresi tra gli autoveicoli per trasporto di persone.

2° Gli chassis non carrozzati destinati ad autoveicoli per trasporto di persone debbono essere tassati in base al loro peso effettivo, e sottoposti ai dazi stabiliti per la categoria immediatamente superiore a quella alla quale sarebbero assegnati in ragione del loro peso.

3° Il peso dell'autoveicolo deve essere calcolato al completo di ogni sua parte, cioè in perfetto ordine di marcia, compresi i pneumatici alle quattro ruote, la batteria, gli apparecchi di segnalazione, i fari e i fanali.

4° I motori a combustione interna che si dimostrino destinati unicamente a trattrici e le parti staccate di queste, dovranno essere esclusi dal trattamento stabilito dalle voci 522 e 523.

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale: Dazio base	Dazio generale: Coefficiente di magg.	Dazio generale: Totale (in lire oro)
521	Carrozzerie per automobili e loro parti:				
a)	per trasporto di persone	Q.le	440	—	440
b)	altre	»	280	—	280
522	Motori a combustione interna per autoveicoli, del peso: (vedi nota 4ª al n. 520):				
a)	fino a 100 chilogrammi	»	340	—	340
b)	di più di 100 fino a 200 chilogrammi	»	420	—	420
c)	più di 200 chilogrammi	»	460	—	460
523	Parti staccate di autoveicoli non nominate: (vedi nota 4ª al n. 520):				
a)	facenti parte dell'apparato motore, degli organi di trasmissione e di direzione:				
	1. greggie	»	260	—	260
	2. lavorate	»	480	—	480
b)	altre:				
	1. greggie	»	200	—	200
	2. lavorate	»	440	—	440
520-*bis*	Soppressa.				
524	Soppressa.				
524-*bis*	Soppressa.				

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1154.

REGIO DECRETO 2 giugno 1930, n. 818.

Radiazione dei Regi sommergibili « Pietro Micca » - « F. 1 » - « F. 10 » - « F. 19 » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I Regi sommergibili « Pietro Micca » - « F. 1 » - « F. 10 » - « F. 19 » sono radiati dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 94. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1155.

REGIO DECRETO 2 giugno 1930, n. 819.

Radiazione delle Regie torpediniere « 15 O. S. » - « 44 P. N. » e « Ascaro » e dei rimorchiatori « Astura » e « Palmaria » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Regie torpediniere « 15 O. S. », « 44 P. N. », ed il rimorchiatore « Astura » sono radiati dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 15 giugno 1930.

Art. 2.

La Regia torpediniera « Ascaro » ed il rimorchiatore « Palmaria » sono radiati dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 31 maggio 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 95. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1156.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1930, n. 860.

Aumento della tassa sugli scambi, e norme semplificative nei metodi di esazione della tassa stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di elevare le vigenti aliquote della tassa sugli scambi, stabilite dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3273, e successive modificazioni, per provvedere ad urgenze di bilancio;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di bollo sugli scambi commerciali, di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1923, n. 3273, modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363, è stabilita, per tutte indistintamente le materie, merci, prodotti ed animali, nella misura unica di L. 1,50 per cento del valore o prezzo dello scambio, e cioè:

scambi fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire . . . . L. 0,30
scambi superiori a L. 100: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . » 1.50

Art. 2.

La tassa di registro di cui agli articoli 3, lettera *a*), e 81, lettera *d*), della tariffa allegato *A*, parte prima, alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, per gli atti di compravendita di merci fra commercianti e di conferimento di merci in società è stabilita nella misura di L. 1,50 per cento.

Art. 3.

La tassa speciale di scambio sulle fatture, note e conti riguardanti le somministrazioni di gas ed energia elettrica di cui all'art. 38 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, e successive modificazioni, è stabilita come segue:

per somme fino a L. 5 . . . . esente

quando la somma supera:

L. 5 e non L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . L. 0,10
L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire » 0,20

Quando l'importo di tassa non sia inferiore ad una lira, dovrà essere aumentato del 20 per cento.

Nell'applicazione di tale aumento non si terrà conto delle frazioni di lira.

Art. 4.

In relazione all'aliquota di tassa stabilita con l'art. 1 del presente decreto sono proporzionalmente aumentate le speciali aliquote stabilite a norma di legge per la riscossione della tassa sugli scambi nel Regno e d'importazione relative al legname resinoso da opera, al bestiame equino, al bestiame da macello, ai vini, mosti e uve da vino, ai prodotti soggetti ad imposta di produzione, alle carte da giuoco ed alle essenze di agrumi.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti vanno in vigore dal 1° luglio 1930.

Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie al presente decreto.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno dettate le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 124. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1157.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1930, n. 846.

Proroga sino al 31 dicembre 1930 del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno, e del Ministro per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per l'esercizio dei poteri straordinari, concessi al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa col R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 107, per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale, già prorogato col R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1405, sino al 31 dicembre 1929 e col R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2315, sino al 30 giugno 1930, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1930.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 111. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1158.

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. 859.

Soppressione dei soprassoldi di località al personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262;
Visto il R. decreto 1° maggio 1925, n. 591;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1930 i soprassoldi di località stabiliti dai punti *b*), *c*) e *d*) dell'art. 26 delle disposizioni sulle competenze accessorie annesse al R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, e regolati dagli articoli 27 e 28 delle disposizioni stesse, vengono aboliti.

Agli agenti che si trovino a fruirne, esclusi quelli appartenenti al gruppo *A* e quelli del personale esecutivo del grado 5°, viene conservata *ad personam* la metà di detti soprassoldi fino al 1° luglio 1934, e sarà soppressa anche prima mediante assorbimento in eventuali aumenti di stipendio o in caso di trasferimento.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicabili anche al personale delle Ferrovie dello Stato passato al Ministero dei lavori pubblici di cui al R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, e valgono per il conguaglio di trattamento previsto dall'art. 5 del R. decreto 1° maggio 1925, n. 591, per il personale passato alla Regia avvocatura erariale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 123. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1159.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 838.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa della Divina Provvidenza per cronici e derelitti », con sede in Sassari.

N. 838. R. decreto 19 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa della Divina Provvidenza per cronici e derelitti », con sede in Sassari, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1930.

Fusione del Consorzio agrario cooperativo di Brindisi nel Consorzio agrario cooperativo di Manduria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio;

Veduta l'istanza con la quale il Consorzio agrario cooperativo di Manduria ha chiesto di essere autorizzato ad assorbire il Consorzio agrario cooperativo di Brindisi ed a mutare la propria ragione sociale in quella di « Consorzio agrario cooperativo per le provincie di Taranto e Brindisi, con sede in Manduria »;

Decreta:

E' autorizzata la fusione del Consorzio agrario cooperativo di Brindisi nel Consorzio agrario cooperativo di Manduria, ed il mutamento della ragione sociale di quest'ultimo in quella di « Consorzio agrario cooperativo per le provincie di Taranto e Brindisi, con sede in Manduria », con la soppressione della filiale di Brindisi del Consorzio assorbito.

Roma, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(3968)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-16710.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arturo Bosich fu Eligio, nato a Stretto Dalmazia il 3 maggio 1882 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo Bosich è ridotto in « Bossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Bosich nata Moruzzi fu Girolamo, nata il 31 marzo 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1838)

N. 11419-18882.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Braunizer fu Francesco, nato a Gorizia il 3 settembre 1882 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brunizzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Braunizer è ridotto in « Brunizzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1841)

N. 11419-13268.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Carlo Renato Beuer fu Oscar, nato a Sebenico il 4 aprile 1900 e residente a Trieste, via Piranella n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brevieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Renato Breuer è ridotto in « Brevieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Breuer nata Perco di Giovanni, nata il 1° novembre 1907, moglie;
2. Maria di Carlo Ren., nata il 18 giugno 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1842)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 142.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 giugno 1930 - Anno VIII

Francia	74.95	Oro	368.31
Svizzera	369.96	Belgrado	33.825
Londra	92.768	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.676	Albania (Franco oro)	367 —
Spagna	217.25	Norvegia	5.11
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.555	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.694	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.60
Peso Argentino Oro	15.625	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	6.825	Rendita 3 % lordo	41.625
New York	19.088	Consolidato 5 %	84.50
Dollaro Canadese	19.06	Obblig. Venezie 3.50 %	74.25

CONCORSI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per n. 75 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 365 borse di studio, da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI.

a) *Convitti e orfanotrofi.*

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili), da conferirsi per l'anno scolastico 1930-31, mediante concorso per titoli, agli orfani dei funzionari civili e militari iscritti all'Opera di previdenza sono 75 (di cui 50 in convitti e 25 in orfanotrofi).

Gli orfani che concorrono ai detti posti gratuiti debbono avere non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1930: si terrà conto dell'età in relazione al corso di studi per il quale si domanda il posto.

Il posto nel convitto o nell'orfanotrofio viene assegnato per un determinato corso di studi (scuole elementari; scuole medie di 1° grado escluso il ginnasio superiore; ginnasio superiore; scuole medie di 2° grado, ecc.).

L'assegnazione in convitto, o in orfanotrofio, diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'Istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto, o in orfanotrofio, l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto, e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni, nonchè tutte le altre spese accessorie, sono a carico delle rispettive famiglie.

b) *Borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1930-31, agli orfani dei funzionari civili o militari, iscritti all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 95 di L. 800 per le scuole elementari;
» 80 » » 1200 per le scuole medie di primo grado, escluso il ginnasio superiore;
» 10 » » 1800 per il ginnasio superiore;
» 50 » » 2400 per le scuole medie di secondo grado;
» 40 » » 3500 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 5 » » 4000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI FUNZIONARI IN SERVIZIO ATTIVO.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1930-31 ai figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza a' sensi dell'art. 36 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 50 di L. 2400 per le scuole medie di secondo grado;
» 30 » » 3500 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 5 » » 4000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

AVVERTENZE.

Il beneficio dell'assistenza scolastica (borsa o ricovero in un convitto o in un orfanotrofio) è conferito per seguire il corso di studio pel quale è concesso; durante tale corso però è necessario che si comprovino nei modi prescritti il profitto e il conseguimento della promozione in ciascun anno.

Ultimato il corso per il quale il beneficio fu concesso occorrerà una nuova concessione per la prosecuzione del beneficio medesimo.

Il beneficio dell'assistenza scolastica cessa qualora non si ottenga la promozione alla classe superiore o si passi ad un'altra carriera scolastica senza che sia prima intervenuto l'assenso dell'Amministrazione che ha concesso il beneficio stesso.

Il ricovero in un convitto o in un orfanotrofio a carico dell'Opera non può, in ogni caso, essere consentito oltre il 18° anno di età.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi nonchè per borse di studio per frequentare scuole elementari, scuole medie, università ed istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1929-30.

Le domande per concorrere ai posti in convitti, o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e gli altri istituti di istruzione superiore devono pervenire non oltre il 15 agosto 1930, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - via Goito, 4 - Roma. Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento e di specializzazione devono pervenire alla Direzione generale predetta non oltre il 30 novembre 1930.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute, regolarmente documentate, in tempo debito non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intende concorrere e il corso di studio che si vuol seguire e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria, ad eccezione di quelli del Governatore di Roma.

Non sono validi i certificati di scuola privata; si eccettuano soltanto quelli delle scuole elementari, purchè autenticati dal podestà.

Non occorre inviare le pagelle o i diplomi, essendo sufficienti i certificati rilasciati dalle competenti autorità scolastiche.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'art. 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani:

1° atto di nascita del concorrente;

2° atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle istituzioni dei Balilla o degli Avanguardisti;

5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

6° il decreto col quale la Corte dei conti abbia eventualmente liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato della competente Amministrazione, comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

8° atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è privo di ambo i genitori;

10° un certificato dell'autorità scolastica coi voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1° il corso e l'anno a cui lo studente è iscritto; 2° l'elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati; 3° gli esami superati durante gli anni scolastici già percorsi col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza ai sensi dell'art. 36 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, che desiderano concorrere ad una delle borse di studio per frequentare le scuole medie di 2° grado, le università e gli altri istituti di istruzione superiore devono unire alla istanza i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4, 5, 7 e 10 avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore ad otto decimi.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica comprovante di aver conseguita a suo tempo l'ammissione ad uno dei corsi predetti in unica sessione e con una media generale non inferiore ad otto decimi.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione a favore di orfani e figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti ai sensi dell'art. 36 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, debbono inviare, oltre la domanda e i documenti segnati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 7 (e occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai numeri 2, 6, 8 e 9), un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore ad otto decimi.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 30 giugno 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: VITI.

(3977)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente presso la Cattedra di matematica finanziaria nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.

Visti gli articoli 76 e 77 del regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico del 15 e 18 febbraio 1930;

Veduta la nota 31 maggio 1930, n. 108049, con la quale la Finanza ha concessa la prescritta autorizzazione;

E' bandito il concorso ad un posto di assistente alla Cattedra di matematica finanziaria presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, con la retribuzione annua di L. 5500, oltre l'indennità di caroviveri come per legge.

Al concorso potranno partecipare i laureati in scienze economiche e commerciali, in matematica pura, in ingegneria, in discipline nautiche ed in fisica. I concorrenti non dovranno aver superato l'età di 35 anni al giorno della chiusura del concorso.

Il concorso sarà per titoli e per esame.

L'esame consisterà in una lezione orale tenuta su argomento da comunicare ai candidati 24 ore prima.

Gli aspiranti dovranno presentare alla segreteria dell'istituto domanda in carta bollata da L. 3, entro un mese dalla data della pubblicazione del presente bando. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente bando;

3° certificato di buona condotta legalizzato;

4° diploma di laurea;

5° certificato degli studi compiuti coi voti riportati negli esami speciali e di laurea.

Bari, addì 11 giugno 1930 - Anno VIII.

Il rettore: CARLO BONFERRONI.

(3925)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.